

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (139)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 4, 5, 6 e <i>passim</i>
BOLDRINI Arrigo (PCI)	8
PASTI (Sin. Ind.)	5
PELUSO (PCI)	4
PETRUCCI, sottosegretario di Stato per la difesa	7
SIGNORI (PSI), relatore alla Commissione	6
TROPEANO (PCI)	7

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE	8
DONELLI (PCI), relatore alla Commissione	8

« Sanatoria dei pagamenti a titolo di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo al personale dei reparti di volo del-

l'Esercito per attività anteriore al 1° luglio 1970 » (164)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 8, 9
BOLDRINI Arrigo (PCI)	9
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	9
SIGNORI (PSI), relatore alla Commissione	8, 9

« Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi » (165)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	10, 11, 12 e <i>passim</i>
DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione	10, 13
PASTI (Sin. Ind.)	11, 12, 13
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	12, 13

« Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale » (166)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	15, 16
BOLDRINI Arrigo (PCI)	16
DONELLI (PCI), relatore alla Commissione	15, 16
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa	16

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

S I G N O R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (139).
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella seduta del 7 ottobre scorso abbiamo ascoltato la relazione del senatore Signori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E L U S O. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi scuso se porterò via più tempo del relatore.

Sul disegno di legge, d'iniziativa del Governo, oggi in sede deliberante, noi esprimemmo, precisamente nella seduta del 17 dicembre 1975, parere favorevole, osservando però che si poteva determinare, con le proposte modificazioni, un'ulteriore disparità di trattamento nei confronti della Marina e dell'Esercito. Devo dire che questa nostra osservazione voleva essere una semplice constatazione ed era, quindi, un invito implicito a rivedere le norme vigenti in materia di ammissione ai corsi regolari delle varie accademie militari, al fine di uniformarle, ovviamente nel rispetto delle differenze e delle diversità che le accademie stesse presentano nel perseguimento delle loro finalità. Pertanto ci auguriamo che il Governo presenti, al più presto, proposte per l'unificazione dei criteri che regolano l'ammissione ai corsi delle accademie. Vorrei poi aggiungere che non sem-

pre la stessa adozione di moderni sistemi di prove psico-attitudinali potrebbe essere decisiva in assoluto per una sicura selezione o scelta fra i partecipanti ai concorsi; forse bisogna rivedere questi sistemi, perchè non sappiamo veramente fino a qual punto siano moderni e scientifici e diano sicura garanzia che la selezione o scelta colga e riveli le reali attitudini per la professione di ufficiale. La fede assoluta che si ha in certi strumenti potrebbe addirittura far spezzare qualche piccola lancia in favore di altri accertamenti acquisiti con l'esperienza; nel nostro caso, a favore dell'educazione militare data dalle scuole militari, perchè non so fino a qual punto possa essere condiviso quanto detto nella relazione al disegno di legge, laddove si parla con un giudizio limitativo dell'addestramento militare dato dalle scuole militari, chiaramente privilegiando il sistema delle prove psico-attitudinali. Questo mio, tuttavia, resta soltanto un dubbio, un interrogativo al fine di perfezionare un sistema di accertamenti. Devo aggiungere, poi, che non vorremmo che dietro lo schermo, per quanto spesso, di certi sistemi moderni si nascondesse un meccanismo segreto, selettivo, apparentemente neutro, ma alla fine discriminatorio. A questo proposito sarebbe utile e interessante conoscere l'estrazione sociale degli ammessi ai corsi negli ultimi trenta anni, e quindi studiare le relative statistiche. Certamente ci sono stati profondi mutamenti imposti dalla nuova società italiana, ma fino a qual punto il nuovo — cioè l'elemento democratico, lo spirito antifascista — è entrato, con uomini strumenti e metodi nelle accademie, nelle scuole e nei collegi militari? Qui entriamo in una materia più vasta, e a questo proposito vorrei fare qualche altra riflessione.

Siamo stati ultimamente all'Accademia militare di Pozzuoli; è stato un incontro utilissimo, un'occasione importante per conoscere, per « vedere », come diceva il nostro Presidente; ma se abbiamo « visto », e dobbiamo ringraziare ancora per questo invito, poco mi pare che, sotto certi aspetti, abbiamo conosciuto della vita che vi si svolge,

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

dei problemi reali, piccoli e grandi, che la scuola ha. Il discorso potrebbe certamente toccare anche altre accademie, che solo qualcuno di noi ha visto e che invece dovremmo vedere e conoscere. Il ministro Lattanzio, nel suo discorso, affermava la necessità, anzi l'indispensabilità di tali colloqui ed incontri che, diceva, devono essere istituzionalizzati. Siamo più che d'accordo su questa proposta del Ministro: noi abbiamo il dovere, come Commissione difesa, di conoscere anche la realtà e i problemi delle accademie e delle scuole militari (e certamente esse hanno la necessità di conoscere noi), sì da poter decidere con cognizione di causa nelle materie che riguardano quegli importantissimi centri di formazione degli ufficiali, la cui delicata funzione riconosciamo ed apprezziamo.

Allo stato attuale disponiamo di ben pochi elementi per poter dire che conosciamo questa realtà; mi sia consentito dire, onorevole Presidente, che persino la nostra biblioteca ha poco materiale informativo. Noi dobbiamo — come Commissione difesa — avere un ricco materiale per una informazione completa. Alla voce « accademie militari » la nostra biblioteca presenta nei cataloghi pochissime schede, dieci o undici: sia in quelli per soggetto che in quelli per autore; abbiamo fatto richieste per avere tutto il materiale possibile, ma ancora non si vede niente. Dell'Accademia militare di Modena abbiamo soltanto due annuari, uno per il 1948-49 e un altro per il 1952; per quanto riguarda l'accademia di Livorno abbiamo soltanto l'ultimo annuario, quello del 1974-75; poi c'è il vuoto: e questa è una constatazione che conferma la necessità di superare, anche per questo verso, il distacco che c'è stato finora.

Ritornando all'argomento — e concludo — della reale situazione delle accademie militari, del modo come vi si svolge la vita di ogni giorno, e come vi si forma l'ufficiale, noi abbiamo bisogno di conoscere gli orientamenti educativi, gli organici, i testi in dotazione (mi consenta, senatore Pasti, di riprendere, a questo proposito, l'argomento di una sua interrogazione); così come dobbiamo sapere se c'è sempre stato il rispetto ri-

goroso delle leggi per quanto riguarda il conferimento degli incarichi a docenti civili per l'insegnamento delle materie non militari, comprendendo anche le altre scuole di cui alla legge 13 dicembre 1969; quali sono le reali condizioni del personale civile; se tutti gli insegnamenti abbiano i loro titolari scelti per concorso, se tutti gli insegnanti abbiano i titoli e i requisiti richiesti dalla legge; oltre alla necessità, sostanzialmente, di conoscere quali strumenti e mezzi (biblioteche, spettacoli cinematografici e teatrali) abbiano gli allievi per una completa formazione democratica della loro personalità.

Questo nostro vuole essere il principio di un discorso sulle accademie militari, discorso che dobbiamo fare e che potrà essere valido e onesto solo se avremo la possibilità di riempirlo di cose concrete, viste e conosciute, nel vivo della realtà delle accademie stesse. Grazie.

P R E S I D E N T E. Vorrei dire subito, perchè mi è sembrato molto interessante un punto dell'intervento in particolare del senatore Peluso, che forse sarebbe stato opportuno compiere un passo presso la Presidenza del Senato per avere un altro locale da adibire a biblioteca specialistica per la nostra Commissione. Certo sarebbe molto positivo che i componenti della Commissione potessero avere a disposizione quelle pubblicazioni specialistiche la cui carenza nella biblioteca del Senato è stata lamentata dal senatore Peluso. Se siete d'accordo, compirò un passo del genere, tanto più che, adiacente ai locali della Commissione difesa, c'è una stanza, attualmente sede del circolo dei dipendenti del Senato, che forse potrebbe fare al caso nostro.

P A S T I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, le osservazioni del senatore Peluso mi trovano assolutamente consenziente. Riconosco anch'io, infatti, la necessità di avere, naturalmente nei limiti del possibile e nel rispetto delle esigenze specifiche di ciascuna, una visione comune per le tre forze armate circa il reclutamento, l'avanzamento, gli organici, eccetera. Nel

caso in esame, perciò sono perfettamente d'accordo nel ritenere che sarebbe opportuno equiparare le previdenze previste per l'aeronautica a quelle delle altre armi; così come sarebbe opportuno che le selezioni attitudinali non fossero improntate a criteri discriminatori.

Altra questione sollevata dal senatore Peluso, alla quale mi associo senz'altro, è quella relativa alla esigenza di insegnare nelle accademie qualcosa di nuovo, di più vivo; e ciò è strettamente connesso con l'esigenza di disporre, da parte della nostra Commissione, di una biblioteca specifica, di una raccolta specializzata di testi militari; altrimenti la ricerca di certi volumi, che pure sono fondamentali, diventerebbe troppo laboriosa.

Tornando segnatamente al disegno di legge in discussione, noto una certa confusione fra il contenuto della relazione e l'articolato. Infatti, ad esempio, nella relazione si parla del corso del Genio aeronautico del quale non vi è traccia nel provvedimento. Nella relazione si parla anche dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e delle scuole militari. Nell'articolo 1, invece, si parla anche degli orfani di guerra. Ebbene, a mio avviso il debito di riconoscenza che lo Stato ha contratto verso i figli dei caduti in guerra non è tale nei confronti dell'altra categoria di giovani; in quanto sia che si tratti delle scuole militari, come dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori, in realtà è lo Stato che contribuisce alla loro educazione.

Ecco perchè ritengo che sarebbe stato necessario esaminare con più attenzione questa problematica e diversificare nell'articolo 1 queste cose.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S I G N O R I, *relatore alla Commissione.* Allorchè riferii sul provvedimento in esame feci una premessa che ritenni e ritengo tuttora molto importante. Siamo in presenza di una delle tante, troppe leggine settoriali prodotte dalla nostra Commissione che, come tale, non affronta tutta la materia,

nè può essere considerata risolutiva della tematica generale della stessa. Entrando però nel merito del provvedimento, ne rilevai lo aspetto positivo costituito dal fatto che i criteri di casta ancora in vigore per il reclutamento, con questo disegno di legge venivano sovvertiti; e da questo punto di vista espressi un parere favorevole su di esso.

Riferendomi adesso alle osservazioni scaturite dalla discussione generale, devo dire che sono senz'altro d'accordo sul fatto di introdurre il principio per cui solo a parità di merito vale la precedenza. Tra l'altro va rilevato che sono passati trent'anni dalla fine della guerra e, pur lasciando ovviamente libera la Commissione di valutare, ritengo che per i figli dei caduti di guerra o per fatti di guerra non si ponga oggi il problema dell'ammissione all'Accademia. Se però tale considerazione non fosse esatta, il relatore non ha nulla da obiettare nel rivedere la materia.

Sono perfettamente d'accordo con i colleghi che hanno sostenuto l'opportunità di invitare il Governo a rivedere globalmente tutta la tematica con una normativa che abbracci le tre armi. Ed è questo un invito che, in veste di relatore, come componente della Commissione difesa del Senato, rivolgo al Governo associandomi a tutti coloro che mi hanno preceduto in sede di discussione generale.

A questo punto debbo aggiungere che quando io sostengo l'opportunità di dare luogo ad una unificazione dei metodi, dei sistemi di reclutamento che abbracci le tre armi, per quanto attiene alle prove psico-attitudinali, per me è scontato — e deve essere scontato! — che ogni residuo tentativo di discriminazione del reclutamento o nell'ammissione alle accademie deve scomparire. Altrimenti tutto il nostro discorso è falsato alla radice: non si avrà mai un esercito democratico se si continuerà a discriminare o se si dovessero introdurre nuovi criteri discriminatori.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda i criteri che si seguono per la formazione dei quadri del nostro esercito, fino a giungere ai testi adottati. A tal proposito concordo pienamente con quanto detto dal senatore

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

Pasti; del resto erano cose implicite nella mia relazione.

Ciò detto, ribadendo che il provvedimento in esame non esaurisce affatto la complessa materia oggetto della nostra attenzione, ma ci offre il destro per invitare il Governo a regolamentarla, esprimo nuovamente un parere favorevole.

PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Le osservazioni del senatore Peluso riecheggiano quanto fu detto nella seduta del 17 dicembre dello scorso anno, allorchè il sottosegretario Cengarle chiarì i criteri di ammissione alle varie accademie delle diverse armi e, quindi, dette assicurazioni. Prese la parola allora il senatore Spora che chiese una giustificazione, un discorso più razionale per tutte le accademie. Il presidente dell'epoca, senatore Garavelli, osservò che la diversità dei criteri poteva trovare comunque qualche giustificazione nelle caratteristiche peculiari delle diverse accademie.

Ebbene, ribadendo oggi questi concetti, io vorrei sapere dalla Commissione difesa del Senato se ritiene che da parte del Governo ci debba essere una relazione sui criteri con i quali si procede all'ammissione alle accademie (è stato fatto un discorso sulla estrazione sociale degli ammessi ai vari corsi negli ultimi anni); se si tratti solamente cioè di una richiesta di chiarimenti che potranno venir dati a suo tempo; oppure si tratta di una esplicita richiesta tendente a far sì che il Governo rediga una relazione che illustri, alla Commissione, quello che è lo stato delle accademie.

È chiaro che ci troviamo di fronte a una leggina; la quale, d'altra parte, viene ad eliminare una sperequazione, una piccola ingiustizia, ponendo sullo stesso piano gli aspiranti all'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica. Dovranno valere per tale ammissione, infatti, criteri diversi da quelli dell'appartenenza ad una casta o ad una certa categoria. E su questo mi pare che siamo tutti d'accordo. Da questo problema particolare, potremmo senz'altro passare ad un discorso di carattere più generale sulle acca-

demie militari. Il Governo è disposto, se la Commissione difesa del Senato lo desidera, a dare più ampi chiarimenti sulla situazione, sulle discipline, sulle prove di ammissione nelle accademie; si riserva soltanto di dire come e quando questo possa avvenire nella prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Le comunicazioni del Governo non sono mai troppe. Ritengo, però, che se c'è una richiesta di notizie da parte dei commissari e il Governo non è in grado di fornirle subito, si può procedere ad un rinvio della discussione solo nel caso che lo richieda espressamente la Commissione. Altrimenti, l'argomento potrebbe venire ripreso qualora se ne presenti l'occasione in future discussioni. E solo se le comunicazioni sono ritenute indispensabili al prosieguo dell'esame del disegno di legge se ne può rinviare la discussione. Non mi sembra che in questo caso ci siano state richieste in tal senso.

TROPEANO. A me sembra che il sottosegretario Petrucci, intervenendo, abbia colto quella che era l'esigenza manifestata dagli intervenuti nella discussione generale: allargare la discussione alle altre accademie. Naturalmente ciò può farsi indipendentemente dalla discussione del disegno di legge che abbiamo davanti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani di guerra o dei caduti per fatti di guerra o dei caduti per servizio.

TROPEANO. Credo sia opportuna una correzione nel testo dell'articolo 1. Poi-

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

chè sono passati ormai più di trenta anni dalla fine della guerra, dovremmo cancellare le parole riguardanti gli orfani di guerra e dei caduti per fatti di guerra, lasciando soltanto il richiamo agli orfani dei caduti per servizio. Ritengo, inoltre, che la disposizione dovrebbe interessare anche le altre accademie.

B O L D R I N I A R R I G O . Signor Presidente, possiamo allora sopprimere dall'articolo il riferimento agli orfani di guerra; non mi sembra possibile che ci siano ancora degli orfani di guerra che possano andare all'accademia.

P R E S I D E N T E . Infatti, i senatori Donelli e Tolomelli hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « di guerra o dei caduti per fatti di guerra o ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, numero 1416, e il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140).
(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge. « Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità ».

Già nell'ultima seduta avevamo deciso il rinvio della discussione del disegno di legge per poter avere il parere della 6^a Commissione. Il parere non è ancora pervenuto, per cui, se gli onorevoli senatori sono d'accordo, potremmo rinviare di nuovo la discussione del provvedimento, pregando il relatore di sollecitare la 6^a Commissione per l'emissione del parere.

D O N E L L I , relatore alla Commissione. La 6^a Commissione non si è ancora espressa in merito perchè è in attesa di documentazioni particolareggiate sull'argomento da parte del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sanatoria dei pagamenti a titolo di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo al personale dei reparti di volo dell'Esercito per attività anteriore al 1° luglio 1970 » (164).

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Sanatoria dei pagamenti a titolo di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo al personale dei reparti di volo dell'Esercito per attività anteriore al 1° luglio 1970 ».

Prego il senatore Signori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S I G N O R I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche per questo disegno di legge si può parlare di leggina, l'ennesima, che si propone di superare dubbi e perplessità sorti nell'interpretazione delle disposizioni riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo del personale dei reparti di volo dell'Esercito per attività anteriore

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

al 1° luglio 1970. Desidero rilevare che troppo spesso si dà luogo ad una legislazione farragginosa, di difficile o dubbia interpretazione, soprattutto nel nostro campo, per cui siamo costretti a ritornare eternamente sulla stessa materia con leggine. Detto questo, mi pare che l'articolo unico sottoposto al nostro esame possa essere approvato, anche se sarebbe stato utile che ci venisse indicato l'ammontare delle indennità di cui si tratta, per conoscenza della Commissione. Non sarebbe quindi inopportuno un chiarimento dell'onorevole Sottosegretario a tale riguardo, per la tranquillità di tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

PASTORINO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non credo di poter aggiungere altro a quanto già esposto dal relatore.

Si tratta di un disegno di legge che opera una interpretazione autentica della legge 27 marzo 1970, n. 365, il cui articolo 2, al primo comma, recita: « L'indennità di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete, altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata e interforze ». La Corte dei conti, trovatasi di fronte a questa formulazione, ha avuto da obiettare; si è pensato allora di riuscire a sanare certe situazioni pregresse, ma non è stato possibile e pertanto si è dovuto ricorrere alla presentazione di un disegno di legge apposito che, peraltro, ricalca analogo provvedimento presentato nel corso della precedente legislatura, decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere. Si tratta, dunque, di convalidare

le indennità di pilotaggio che sono state corrisposte anteriormente alla data del 1° luglio 1970. Circa il totale delle somme che vengono ad essere impegnate, purtroppo, non sono in condizioni di rispondere; si tratta di fare i conti e, se la Commissione lo ritiene opportuno, potrò fornire tale informazione in una successiva seduta.

BOLDRINI ARRIGO. Col cosiddetto pacchetto Forlani noi abbiamo regolamentato questo argomento, pertanto domando: il presente disegno di legge è in contrasto con le decisioni prese con quel pacchetto, oppure è integrativo?

PASTORINO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Se si riferisce alla legge n. 365 del 1970, allora la risposta è positiva. Il presente provvedimento, infatti, dovrebbe essere inserito nel pacchetto Forlani e poichè questo è successivo al 1° luglio 1970, si deve ricorrere a un disegno di legge apposito appunto per poter corrispondere le indennità che si riferiscono a ore di volo effettuate anteriormente a quella data.

BOLDRINI ARRIGO. Si tratta, quindi, di una sanatoria.

SIGNORI, *relatore alla Commissione*. Sarebbe stato molto opportuno che, prima di approvare il disegno di legge, la Commissione fosse stata in grado di conoscere l'esatto ammontare della somma da corrispondere. Non intendo porre comunque una pregiudiziale se si è d'accordo a procedere all'esame dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidata la corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo effettuata anteriormente al 1° luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi » (165).

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi ».

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DELLA PORTA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'attuale sistema di reclutamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, regolato dalla legge 8 marzo 1958, n. 233, è basato sugli ufficiali di complemento che abbiano effettuato il servizio di prima nomina e sui sottufficiali in servizio permanente, salvo una piccola aliquota di allievi ufficiali piloti dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica che, risultando non idonei al volo, hanno la possibilità, secondo le norme vigenti, di transitare in detto ruolo.

È evidente che tale difformità di fonti di reclutamento non può consentire all'Aeronautica militare di disporre di ufficiali del ruolo servizi, con preparazione di base omogenea e uniforme, quale appare sempre più indispensabile possedere per proficuamente operare, anche in incarichi ad alto livello, nei molteplici campi di impiego riservati agli ufficiali in argomento.

Infatti i compiti attribuiti agli ufficiali dell'Arma aeronautica-ruolo servizi sono andati via via estendendosi in relazione all'ampliamento dei servizi operativi connessi con il controllo del traffico aereo, il controllo della difesa aerea, il servizio delle telecomunicazioni, la difesa delle basi e con lo sviluppo che, nel volgere degli ultimi anni, si è determinato nel campo della statistica,

della ricerca operativa e degli elaboratori elettronici.

Se si tiene conto delle responsabilità associate alla guida degli uomini e all'impiego dei mezzi sempre più sofisticati di cui dispone l'Aeronautica militare, si può facilmente dedurre che gli ufficiali del ruolo servizi devono possedere una vasta preparazione di carattere tecnico-scientifico, nonché elevate doti morali, militari e di carattere, peculiari di chi ha frequentato uno specifico istituto di formazione.

Da qui nasce la necessità di uniformare la preparazione di detti ufficiali a quella in atto per gli ufficiali del ruolo naviganti normale, del ruolo ingegneri e del ruolo medici che, come noto, vengono già reclutati attraverso le accademie; tipo di reclutamento che consente di conferire agli ufficiali un livello di professionalità qual'è ormai richiesto dallo sviluppo assunto dal ruolo di cui si tratta.

Il disegno di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra attenzione si propone di eliminare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione della legge 8 marzo 1958, n. 233, contemplando il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica-ruolo servizi dagli allievi che abbiano superato i corsi regolari, appositamente istituiti presso l'Accademia aeronautica, della durata di tre anni, ferma restando la possibilità di integrare tale reclutamento con ufficiali di complemento e sottufficiali in servizio permanente.

Nel suo articolo 1 il disegno di legge sancisce l'istituzione di corsi regolari per allievi del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica e stabilisce le norme per il reclutamento di tali allievi, equiparandole a quelle per gli allievi piloti, ad eccezione del particolare requisito psicofisico richiesto per questi ultimi, norme che vanno ad aggiungersi a quelle previste per le attuali fonti di reclutamento, stante quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1958, numero 233. Lo stesso articolo fissa inoltre la durata dei corsi accademici stabilendola in tre anni.

L'articolo 2 rimanda ad un successivo decreto del Ministro della difesa la definizione

ne delle materie d'insegnamento dei corsi e delle modalità di svolgimento degli stessi.

All'articolo 3 viene stabilito che agli allievi dei corsi regolari del ruolo servizi si applicano tutte le norme previste per gli allievi dei corsi regolari del ruolo naviganti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilotaggio.

All'articolo 4 vengono dettate norme circa la durata, stabilita in anni otto, della ferma che gli allievi devono contrarre al termine del secondo anno di corso, all'atto dell'attribuzione della qualifica di aspirante ufficiale.

L'articolo 5 stabilisce le norme che regolano il passaggio a domanda nei corsi regolari istituiti per il ruolo servizi degli allievi dell'Accademia della prima e della seconda classe dei corsi regolari del ruolo naviganti non più in possesso dell'idoneità fisica o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari. Lo stesso articolo rimanda all'applicazione delle norme vigenti previste dagli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233, per il transito nel ruolo servizi degli allievi della terza classe del ruolo naviganti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine succitati.

Nell'articolo 6 si fissano le norme circa la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi degli allievi che terminano i corsi accademici, nonché i criteri per l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa.

Nell'articolo 7 vengono stabiliti i criteri da seguire per l'attribuzione dell'anzianità relativa, a parità di anzianità assoluta, fra i sottotenenti provenienti dai corsi regolari del ruolo servizi e i sottotenenti dello stesso ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 8 marzo 1958, n. 233, ossia quelli provenienti dagli allievi della terza classe dei corsi regolari per il ruolo naviganti non più idonei al pilotaggio.

L'articolo 8, infine, detta norme transitorie per l'applicazione del dettato della legge 8 marzo 1958, n. 233, fino a quando non avrà inizio il terzo anno accademico dei corsi regolari di nuova istituzione.

All'articolo 9 sono stabilite le norme di ordine finanziario derivanti dall'applicazione della presente legge.

Onorevoli senatori, credo veramente che il disegno di legge n. 165, anche se insufficientemente illustrato e per il quale sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, solleciti la nostra somma attenzione e la nostra sensibilità sul problema che esso intende risolvere, ed in questo senso, più che nell'auspicio, credo nella certezza di una convergenza favorevole di tutti i Gruppi politici perchè lo stesso disegno di legge, vagliato e dibattuto in questa circostanza, sia sollecitamente approvato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P A S T I . Mi spiace dover esprimere alcune perplessità. Già oggi esistono per la Aeronautica tre fonti di reclutamento per gli ufficiali del ruolo servizi: gli ufficiali di complemento, i sottufficiali permanenti e coloro che provengono dall'Accademia per i corsi di ufficiale pilota ma non idonei a svolgere attività di volo.

Il disegno di legge in esame tende ad istituire un'accademia specifica per gli ufficiali del ruolo servizi. Ebbene, sono del parere che ciò potrebbe ingenerare di fatto una diversificazione profonda tra gli interessati, che avrebbe certamente delle ripercussioni sulla loro carriera e sulla loro posizione. E questo lo dico perchè mi è capitato spesso di trovare, all'interno di uno stesso ruolo, delle inevitabili e in qualche modo anche giustificabili discriminazioni. Mi rendo perfettamente conto delle esigenze degli attuali ufficiali del ruolo servizi, cui sono affidati incarichi di particolare delicatezza; però si dovrebbe tendere, a mio avviso, ad una unificazione delle fonti di reclutamento o di immissione in questo particolare ruolo; in caso contrario, la diversificazione cui accennavo e le logiche conseguenze che ne deriverebbero, sarebbero inevitabili.

Ritengo perciò che, prima di approvare il provvedimento, sia necessaria una più approfondita valutazione di questo elemento di divisione che verrebbe introdotto all'interno dello stesso ruolo.

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

P R E S I D E N T E . Intende quindi proporre formalmente un rinvio?

P A S T I . Vorrei solo suggerire l'opportunità che tutto il personale venga reclutato tramite l'Accademia.

P A S T O R I N O , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Pasti ha sollevato delle perplessità indubbiamente meritevoli di ogni possibile valutazione positiva. Desidero tuttavia osservare che il sistema di reclutamento che intendiamo istituire con il presente disegno di legge non è alternativo a quello attualmente in vigore, bensì aggiuntivo. Il senatore Pasti ha parlato di elemento divisivo, distintivo. Ebbene, voglio precisare che di coloro che vengono chiamati a far parte del ruolo servizi, non tutti sono utilizzati per questi impegni di maggiore responsabilità, e per compiti che richiedono grado elevato di preparazione professionale e formazione militare. Ecco perchè trovo logico il duplice sistema di reclutamento; diversamente ci troveremmo a dover escludere gli ufficiali di complemento o i sottufficiali che, avendo determinati compiti, hanno finora atteso — e qualcuno ha già raggiunto l'obiettivo — l'accoglimento della richiesta di entrare in servizio permanente effettivo. Se dovessimo, infatti, unificare il sistema di reclutamento potremmo dare questo sbocco solamente e semplicemente alla carriera di coloro che partecipano ai corsi triennali previsti con il provvedimento in esame. E così facendo precluderemmo qualunque possibilità agli ufficiali di complemento, ai sottufficiali permanenti di poter finalmente trovare una sistemazione al loro stato giuridico ed economico.

D'altro canto, nel ruolo servizi, esistono incarichi che richiedono un più elevato grado di specializzazione e per essi possono essere utilizzati, anzi devono essere utilizzati, coloro che provengono dall'Accademia. Ma ci sono anche altre funzioni che non richiedono questa particolare preparazione.

P A S T I . Sono perfettamente d'accordo con le tesi esposte dall'onorevole Sottosegretario. Il fatto è, però, che il ruolo ser-

vizi è nato malissimo. Personalmente mi sono battuto contro tale ruolo, inutilmente devo dire, quando ero sottocapo di stato maggiore. Esso, infatti, assomma una quantità di funzioni così diverse tra loro che è veramente difficile fare un ruolo organico.

In effetti, devo confessare che non so suggerire qualcosa di diverso, di alternativo: bisognerebbe, forse, disfare un ruolo e costituirne un altro. Ma in questo caso sarei il primo, per più ragioni, ad oppormi.

È indubbio tuttavia che nel ruolo servizi i compiti di un magazziniere — che, in definitiva, deve svolgere un'attività contabile abbastanza semplice — siano ben diversi da quelli del direttore! Ora, il punto è proprio qui. È logico che colui che proviene dall'Accademia abbia certi compiti e, quindi, un certo tipo di carriera e di incarichi ben più consistenti di colui che dall'Accademia non viene. Il mio intendimento, perciò, è quello di far presente che il disposto del disegno di legge in esame può introdurre un'ulteriore differenziazione all'interno dello stesso ruolo; ruolo per il quale, essendo nato male, ripeto, non saprei suggerire un rimedio.

P A S T O R I N O , *sottosegretario di Stato per la difesa*. A mio avviso non si tratta tanto di differenziazione quanto di affidamento di incarichi diversi. La ripartizione dei compiti non credo che pregiudichi, almeno secondo le norme previste dal disegno di legge in esame, la posizione economica e giuridica di coloro che fossero reclutati tra gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali. Con ciò voglio dire che per quanto riguarda la loro posizione nell'ambito del ruolo ci sarebbe una equiparazione assoluta. Da questo punto di vista non verrebbero perpetrate delle ingiustizie a carico di coloro che possono essere reclutati con il sistema attualmente in vigore. Si tratta solo di un'attribuzione di compiti diversi. D'altro canto è giusto che per certi particolari impegni, soprattutto per quanto attiene ai servizi di controllo del traffico aereo o per il funzionamento degli elaboratori elettronici, tanto per fare degli esempi, siano utilizzati coloro che hanno frequentato i tre

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

anni previsti come ruolo speciale nell'Accademia aeronautica. Così come, a mio parere, per tenere la contabilità di un magazzino — tanto per riportarmi all'esempio del senatore Pasti — va benissimo un ufficiale di complemento che non solo assolve egregiamente a questa mansione, ma vede nel contempo legittimata la sua aspirazione di entrare prima o poi nell'organico delle Forze armate.

PASTI. A mio avviso non ci sarà una soluzione valida a questo stato di cose. Il ruolo servizi inizialmente fu limitato a tutti coloro che non erano più idonei al volo. I tre parametri — reclutamento, avanzamento ed organico — che dovrebbero essere legati fra loro, sono stati troppo spesso slegati e quindi ci troviamo di fronte a gravi conflitti. Anche perchè — grosso difetto delle varie leggi che si sono succedute nel tempo — non c'è nessun organo incaricato di prevedere dove occorra un generale e dove un capitano ad esempio. Ecco perchè dico che è un ruolo nato male.

Personalmente non sono contrario all'Accademia; dico soltanto che questo ruolo continuerà ad esistere male.

PASTORINO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Fino a quando non troveremo un sistema migliore, più organico.

PRESIDENTE. Desidero sapere se c'è una richiesta formale di rinviare la discussione. Se si nutrono dubbi sull'utilità del rinvio è opportuno concludere oggi la discussione e procedere alla votazione; se invece si ritiene che il rinvio di una settimana o di quindici giorni permetta di considerare meglio tutta la questione, allora, senza dilungarci oltre, rimandiamo la discussione.

PASTI. Solo un rinvio di trenta anni potrebbe essere utile; una settimana non serve a niente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLA PORTA, *relatore alla Commissione*. Credo che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo abbiamo un po' fugato le legittime perplessità del collega Pasti. Non credo sia opportuno istituire una nuova accademia per il ruolo servizi; mentre ritengo positivo il passaggio degli ufficiali dell'Accademia, dopo i tre anni di corso, al ruolo servizi, dove potranno essere utilizzati per i compiti altamente specializzati richiesti dalle moderne attrezzature delle nostre Forze armate. Facendo salva, ovviamente, la possibile differenziazione sul piano giuridico ed economico. Mi sembra giusto, d'altra parte, che ad apparecchiature particolarmente sofisticate sia adibito personale in possesso di preparazione specialistica. Invito, quindi, i colleghi ad andare avanti nell'esame di questo disegno di legge che è stato assegnato in sede deliberante proprio per il suo carattere di urgenza.

PASTI. Non mi associo: c'è un difetto di fondo che è insanabile.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psico-fisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

È approvato.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati

al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

È approvato.

Art. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

È approvato.

Art. 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

È approvato.

Art. 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1.

Agli allievi di cui al precedente comma che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno ac-

cademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera *a)*, e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

È approvato.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

È approvato.

Art. 7.

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 8.

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti

fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

E approvato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 30 milioni, negli esercizi finanziari 1976 e 1977, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale » (166).

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale ».

Prego il senatore Donelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D O N E L L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento molto semplice e la mia relazione sarà telegrafica. L'Accademia navale di Livorno sarà dotata di due nuovi laboratori didattici: « resistenza dei materiali » e « automatismi »; si chiede, di conseguenza, che l'organico dei preparatori di gabinetto sia aumentato da quattro a sei unità. Lo stesso disegno di legge era stato già presentato nella passata legislatura ed approvato dal Senato. Personalmente sono

favorevole al provvedimento e invito i colleghi ad approvarlo, anche se mi sembra opportuno fare due osservazioni. Non è ben chiara la ragione per la quale questo disegno di legge, approvato dal Senato nella VI legislatura, sia poi decaduto per fine legislatura: in verità, era stato approvato dalla Commissione difesa del Senato in data 31 gennaio 1973. Spero che il Sottosegretario sia in grado di spiegarci perchè il provvedimento sia rimasto fermo per tre anni. Potremmo chiederci, infatti, se questo provvedimento è necessario ai fini di una maggiore funzionalità dell'Accademia navale di Livorno o sussiste invece qualche perplessità al riguardo. La seconda osservazione è di carattere economico. L'onere previsto è di tre milioni e mezzo di lire per gli esercizi 1976 e 1977, lo stesso che era stato proposto nella precedente legislatura. Evidentemente questa è una prassi di carattere generale — che non riguarda soltanto l'amministrazione della difesa, ma in genere l'amministrazione pubblica dello Stato — per cui il Parlamento è chiamato a discutere su una tabella riferita allo stipendio base; noi discutiamo, cioè, su una cifra che rappresenterà il 40-50 per cento dell'onere effettivo comportato dalla collocazione di due persone in questo laboratorio. È questa un'incongruenza che si potrebbe rilevare per tutti i provvedimenti che vengono predisposti dall'amministrazione pubblica, e che dimostra quali siano i limiti, non dico di controllo, ma di discussione stessa del Parlamento.

Questo è un rilievo che vuole mettere in evidenza la necessità che il Parlamento sia posto in condizioni di valutare complessivamente l'onere che deve essere affrontato per qualsiasi provvedimento. Tale rilievo, perciò, deve servire a richiamare la necessità che ogniqualvolta si discute dell'amministrazione dello Stato, il Parlamento possa riferirsi ad una realtà di fatto completo e non ad un dato limitato, che ha quasi il sapore della gherminella. Con queste riflessioni penso che si possa pervenire all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

4ª COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Si tratta, in effetti, dell'istituzione di due nuovi laboratori didattici: resistenza dei materiali e automatismi. Per quanto riguarda il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge nel corso della passata legislatura, io non credo che debba essere il Governo a spiegarne i motivi, bensì il Parlamento, visto che il Senato già da lungo tempo l'aveva approvato.

DONELLI, relatore alla Commissione. È proprio per questo che prima ho parlato di perplessità sorte in me a proposito del presente disegno di legge; in altre parole chiedo se, per caso, il Governo non avesse dei dubbi sulla reale utilità di questo provvedimento.

BOLDRINI ARRIGO. Anche perchè il Governo può sempre sollecitare il Parlamento!

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Restando sempre sul piano delle battute, potrei dire al senatore Boldrini che avrebbe potuto lui stesso sollecitare il provvedimento, visto che era vice presidente della Camera.

Vorrei, rientrando nel merito, dire qualcosa sull'ampliamento dell'organico; prima noi avevamo quattro posti in organico che vengono ora portati a sei, così ripartiti:

preparatore di gabinetto capo, 1; preparatore di gabinetto principale 3; preparatore di gabinetto 2. Sono tre i preparatori del ruolo intermedio perchè esiste una disposizione di legge, relativa al riordinamento delle carriere per quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, che prevedeva, appunto, questa ripartizione: 10 per cento per i segretari capo, 45 per cento per i segretari principali e per il semplice segretario un altro 45 per cento. Poichè è specificamente previsto per il caso di numeri dispari, come nella fattispecie che stiamo esaminando, lo aumento di una unità nella qualifica intermedia, questo spiega l'aumento a tre dei preparatori di gabinetto principale.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 26 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ristrutturato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto interministeriale 15 marzo 1971, assume la consistenza indicata nell'annessa tabella.

Do ora lettura della tabella:

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI PREPARATORI DI GABINETTO DELL'ACCADEMIA NAVALE

Parametri	Qualifica	Organico
370	preparatore di gabinetto capo	1
302 260	} preparatore di gabinetto principale	3
227 188 160		

4^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (21 ottobre 1976)

Avverto che con l'approvazione dell'articolo 1 si intende approvata anche la tabella. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in annue lire 3 milioni 500.000 negli esercizi finanziari 1976 e 1977, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI